

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

N del 02/11/2015 Prot.: 0024520 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

24520

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 75  
Disegno di legge relativo a "NORME IN MATERIA DI  
PREVENZIONE, CONTENIMENTO ED INDENNIZZO DEI DANNI  
DA FAUNA SELVATICA".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciampetti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Ciampetti', written over the printed name.

SERVIZIO

ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

IL DIRIGENTE CAPO

Dott. Roberto Valente

X A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Valente', written over the printed name.



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 75**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 19/DDL del 15 ottobre 2015)

**NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO ED  
INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 ottobre 2015.

## **NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO ED INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA**

*Relazione:*

*Il presente Disegno di legge interviene in modo organico sul complesso tema della prevenzione, controllo e risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, coordinandosi ed integrandosi con le vigenti disposizioni recate dalla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".*

*Tale intervento si rende urgente in relazione alla necessità di razionalizzare e rendere più efficace la strategia regionale volta a supportare le imprese agricole ed ittiche, sempre più interessate da dinamiche faunistiche che generano danni rilevanti a carico dei processi produttivi e dell'ambiente.*

*Le principali novità del ddl sono:*

- una maggiore attenzione ai danni che possono essere arrecati dalla fauna selvatica all'ambiente ed alla sicurezza delle persone (si pensi agli incidenti stradali);*
- l'introduzione di misure straordinarie di controllo approvate direttamente dalla Regione, da attivare nel caso in cui gli interventi di prevenzione e le misure ordinarie di controllo risultino inefficaci, con particolare riferimento ai danni che compromettono gravemente lo stesso potenziale produttivo del territorio agro-silvo-pastorale e dell'itticoltura nonché a quelli che impattano ambiente e sicurezza;*
- il coordinamento, su scala sovra-provinciale o interregionale, dei piani di controllo laddove detto coordinamento risulti necessario o opportuno;*
- il coordinamento con le attività di controllo poste in essere dagli Enti gestori delle aree protette;*
- un forte impulso, in generale, all'adozione di interventi di prevenzione;*
- la possibilità di delegare agli Ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori alpini, nonché ai titolari degli Istituti venatori privatistici, il coordinamento e l'esecuzione delle misure di controllo;*
- specifiche disposizioni pianificatorie per il controllo degli ungulati, con particolare attenzione ai cinghiali;*
- la valorizzazione, a fini conoscitivi, dei dati statistici relativi ai risultati conseguiti dai vari piani di controllo;*
- la piena tutela delle imprese dai danni arrecati dai grandi carnivori (orso; lupo);*
- la valorizzazione dell'AVEPA e dei CAA a supporto di un efficiente funzionamento dei previsti fondi regionali destinati alla prevenzione ed al risarcimento dei danni.*

*Il disegno di legge, articolato in sei Titoli, si compone di 19 articoli.*

*L'articolo 1 (Ambito applicativo) individua l'ambito applicativo della legge, dando sottolineatura all'importanza che riveste l'impatto della fauna selvatica in termini di sicurezza delle persone e mantenimento dell'assetto ambientale e biologico del territorio.*

*L'articolo 2 (Funzioni in capo alla Giunta regionale) stabilisce le funzioni in capo alla Giunta regionale in combinato disposto con l'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, declinando i contenuti delle disposizioni*

*applicative che dovranno essere emanate relativamente agli interventi di prevenzione, alle misure “ordinarie” di controllo in capo alle Province, alla gestione dei fondi regionali destinati alla prevenzione e al risarcimento, alla corretta gestione degli ungulati. Viene inoltre affidato alla Giunta regionale il compito di adottare direttamente piani di controllo nel caso in cui le misure “ordinarie” risultino insufficienti o risulti necessario realizzare un coordinamento tra istituzioni.*

*L'articolo 3 (Interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica) definisce le principali tipologie di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, dando atto (in relazione a quanto stabilito dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato) che la preventiva realizzazione degli interventi di prevenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi a titolo di risarcimento.*

*L'articolo 4 (Modifiche dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale 50/1993) chiarisce che tra le finalità dei piani di controllo della fauna selvatica realizzati dalle Province ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 50/93 sono ricomprese l'incolumità e la sicurezza delle persone nonché la sicurezza della circolazione stradale.*

*L'articolo 5 (Piani regionali di controllo e contenimento della fauna selvatica) introduce la novità rappresentata dai Piani regionali di controllo e contenimento, definendo le principali finalità ed i contenuti dei relativi provvedimenti deliberativi.*

*L'articolo 6 (Pianificazione faunistico-venatoria) implementa le finalità di cui all'articolo 5 nell'ambito dello strumento di pianificazione affidato alle Province nonché razionalizza la gestione amministrativa della materia sottraendo alle Province l'onere di definire criteri e procedimenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi a titolo di risarcimento. Vengono altresì definiti i criteri applicativi per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, riconoscendo priorità ai miglioramenti ambientali che contribuiscono al raggiungimento di presenze faunistiche sostenibili.*

*L'articolo 7 (Fondi regionali destinati alla prevenzione e ai risarcimenti) definisce con maggiore chiarezza l'operatività dei fondi regionali di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/93 e di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2013, stabilendo che possono essere oggetto di contribuzione anche gli strumenti mutualistici partecipati dall'imprenditore agricolo per la copertura dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Viene inoltre dato atto che detti fondi operano compatibilmente alle norme in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per il settore della pesca e dell'acquacoltura.*

*L'articolo 8 (Ruolo dell'AVEPA e dei CAA), al fine di razionalizzare le procedure operative correlate all'erogazione dei contributi veicolati dai fondi regionali di cui all'art. 7, affida all'AVEPA il ruolo di soggetto erogatore dei finanziamenti messi a disposizione dal bilancio regionale. È altresì stabilito che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) possono operare a supporto dell'erogazione dei contributi sulla base di convenzioni stipulate con la Giunta regionale.*

*L'articolo 9 (Dati statistici sui danni da fauna selvatica) stabilisce le modalità di raccolta e valorizzazione, a fini conoscitivi su base statistica, dei*

*danni (di varia tipologia) arrecati dalla fauna selvatica, il monitoraggio dei quali consente di adattare le strategie operative alle dinamiche faunistiche.*

*L'articolo 10 (Soggetti che possono essere autorizzati ad eseguire le misure ordinarie e straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica all'interno del territorio a gestione programmata della caccia e degli istituti venatori privatistici) prevede la possibilità di delegare agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini, nonché ai titolari degli istituti venatori privatistici, il coordinamento, l'esecuzione e la verifica delle misure di controllo e contenimento della fauna selvatica nei territori di rispettiva competenza.*

*L'articolo 11 (Utilizzo della fauna abbattuta nell'ambito dei piani di controllo) chiarisce i criteri e le modalità di utilizzo della fauna selvatica abbattuta, che può essere ceduta agli operatori volontari che hanno preso parte alle operazioni di controllo quale indennizzo a fronte dei costi sostenuti.*

*L'articolo 12 (Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette) sancisce in capo alla Giunta regionale il compito di indennizzare i danni arrecati dai grandi carnivori (lupo; orso).*

*L'articolo 13 (Disposizioni specifiche per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati da ungulati) affida al Piano faunistico-venatorio regionale il compito di contribuire al raggiungimento di densità sostenibili per quanto concerne gli ungulati, specie in continua espansione in grado di arrecare danni considerevoli non solo alle produzioni agro-silvo-pastorali bensì anche alla stabilità degli ambienti e degli ecosistemi.*

*I successivi 4 articoli, dal numero 14 al numero 17, introducono una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione degli impatti arrecati dal cinghiale, vietando tra l'altro, in tutto il territorio regionale, ogni forma di immissione a fini venatori e di ripopolamento con severe sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei trasgressori.*

*Chiudono l'articolo 18 relativo alla norma finanziaria e l'articolo 19 che riporta la clausola sulla compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato.*



# NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO ED INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA

## *TITOLO I - Disposizioni generali*

### **Art. 1 - Ambito applicativo.**

1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, disciplina un sistema organico di interventi finalizzati, in particolare, alla prevenzione, al contenimento ed all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ivi comprese le produzioni zootecniche e di itticultura, ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nonché dei danni causati da fauna selvatica che comportano rischi alla sicurezza delle persone e impatti negativi a carico dell'ambiente naturale e della biodiversità.

### **Art. 2 - Funzioni in capo alla Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale, in esecuzione della presente legge e dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", adotta disposizioni applicative:

- a) per l'attivazione di interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;
- b) per l'applicazione uniforme delle misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica poste in essere dalle Province ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- c) per la gestione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e all'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché del fondo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria" e per l'erogazione dei contributi a valere sui fondi medesimi;
- d) per la corretta gestione degli ungulati selvatici autoctoni sulla base di valori di densità compatibili con le attività agro-silvo-pastorali e con le altre componenti dell'ambiente e della biodiversità.

2. La Giunta regionale, secondo le disposizioni dell'articolo 5, adotta altresì piani regionali di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui le misure ordinarie di controllo di cui al comma 1 lettera b) risultino inefficaci, insufficienti o inadeguati o necessitino di un coordinamento sovra provinciale.

### **Art. 3 - Interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica.**

1. Gli interventi di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprendono in particolare:

- a) la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di strumenti di dissuasione o altri mezzi ritenuti efficaci;
- b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi ed agli arbusti;
- c) l'utilizzazione dell'uso di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;
- d) ogni altra misura che, in relazione alla specificità del territorio agro-silvo-pastorale, sia ritenuta idonea ed attivabile ai sensi del vigente ordinamento.

2. La Giunta regionale eroga agli imprenditori agricoli professionali, a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre

1993, n. 50 e sul fondo regionale di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, contributi finanziari per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi di prevenzione di cui al comma 1, nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

3. La realizzazione preventiva di ordinari interventi di prevenzione è condizione, con le eccezioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), per l'accesso ai contributi a titolo di indennizzo di cui all'articolo 7.

4. Gli interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche beneficiano di contribuzione a valere sui fondi stanziati dallo specifico programma comunitario cofinanziato dal fondo FEAMP di cui al Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al comma 2, dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: *“per motivi sanitari,”* sono inserite le parole: *“per l'incolumità e la sicurezza delle persone, per la sicurezza della circolazione stradale,”*.

#### **Art. 5 - Piani regionali di controllo e contenimento della fauna selvatica.**

1. la Giunta regionale adotta piani regionali di controllo e contenimento della fauna selvatica per il perseguimento, in particolare, delle seguenti finalità:

- a) coordinamento, su scala sovra-provinciale o interregionale, dei piani di controllo di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che realizzano le misure ordinarie di controllo;
- b) coordinamento con le attività di controllo poste in essere dagli Enti gestori delle aree protette;
- c) contenimento dei danni causati da uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche;
- d) controllo o eradicazione di specie selvatiche alloctone.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, adottato previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), contiene, in particolare:

- a) la dichiarazione dell'inefficacia degli interventi di prevenzione e delle misure ordinarie di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) il termine di inizio e di fine della durata del piano stesso;
- c) l'individuazione dei territori interessati;
- d) i presupposti e le motivazioni del piano di interventi tenuto conto, oltre che del parere espresso dall'ISPRA, anche degli eventuali elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche amministrazioni interessate all'esecuzione delle misure di controllo;
- e) l'indicazione delle specie oggetto degli interventi e dei contingenti numerici che devono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;
- f) gli interventi consentiti ed i mezzi tecnici che possono essere utilizzati;

- g) i soggetti responsabili del coordinamento degli interventi;
- h) i soggetti autorizzati all'esecuzione degli interventi ai sensi dell'articolo 10;
- i) le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e di rendicontazione delle fasi di esecuzione del piano di interventi e dei risultati raggiunti.

## **TITOLO II - Strumenti di sostegno alle imprese**

### **Art. 6 - Pianificazione faunistico-venatoria.**

1. I piani faunistico-venatori di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 tengono conto, in sede di allocazione degli istituti di protezione, dei possibili impatti arrecati alle produzioni agro-silvo pastorali e alla circolazione stradale da parte della fauna selvatica oggetto di protezione e gestione nonché dell'applicabilità di efficaci misure di prevenzione degli impatti medesimi.

2. Sono abrogate la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 e la lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

*“1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, compatibilmente alle norme in materia di aiuti di Stato, per il settore agricolo, eroga ai proprietari e conduttori dei fonti rustici, inclusi nel Piano faunistico venatorio regionale, contributi per l'attuazione di misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, con priorità ai miglioramenti ambientali e agli interventi che contribuiscono a raggiungere una presenza faunistica sostenibile sul territorio.”*

### **Art. 7 - Fondi regionali per la prevenzione e ai risarcimenti.**

1. L'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 è sostituito dal seguente:

*“Art. 28 - Fondo regionale destinato per la prevenzione e i risarcimenti.*

*1. Per far fronte ai danni di cui all'articolo 26, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria è costituito un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dei relativi oneri di prevenzione.*

*2. Il fondo di cui al comma 1 eroga contributi a favore degli aventi diritto finali e a sostegno di strumenti mutualistici aventi le stesse finalità del fondo regionale per quanto concerne l'indennizzo dei danni.*

*3. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra le seguenti linee di intervento:*

- a) contributi a favore di strumenti mutualistici partecipati dall'imprenditore agricolo per la copertura dei danni da fauna selvatica;*
- b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da grandi carnivori selvatici alla zootecnia e alle produzioni agricole;*
- c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati alle produzioni agricole da specie non protette e dall'attività venatoria;*
- d) contributi a titolo di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica all'orticoltura;*

e) *contributi per la prevenzione dei danni.*

4. *Il fondo di cui al comma 1 opera compatibilmente alle norme vigenti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per il settore della pesca e dell'acquacoltura.*”.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 è sostituito dal seguente:

“3. *La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra le seguenti linee di intervento:*

a) *contributi a favore di strumenti mutualistici partecipati dall'imprenditore agricolo per la copertura dei danni da fauna selvatica;*

b) *contributi a titolo di indennizzo per danni causati da grandi carnivori selvatici alla zootecnia e alle produzioni agricole;*

c) *contributi a titolo di indennizzo per danni causati alle produzioni agricole da specie non protette e dall'attività venatoria;*

d) *contributi a titolo di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica all'itticoltura;*

e) *contributi per la prevenzione dei danni.*”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 è aggiunto il seguente:

“3 bis. *Il fondo di cui al comma 1 opera compatibilmente alle norme vigenti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per il settore della pesca e dell'acquacoltura.*”.

#### **Art. 8 - Ruolo dell'AVEPA e dei CAA.**

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 27, comma 1, e dell'articolo 28, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, le lettere b) c) ed e) della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), istituita con legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura”.

2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni, finalizzate all'espletamento delle procedure a supporto dell'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica.

#### **Art. 9 - Dati statistici sui danni da fauna selvatica.**

1. La Giunta regionale provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate in ambito regionale per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, dei dati relativi ai danni accertati, nonché dei dati relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di controllo.

2. I dati raccolti, resi accessibili a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto della normativa sulla privacy, sono trasmessi all'ISPRA a cura della competente Struttura regionale.

3. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, forniscono alla Regione

i dati statistici di cui al presente articolo in relazione al territorio di propria competenza.

4. La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni ed il grado di raggiungimento dei correlati obiettivi gestionali.

### ***TITOLO III - Piani di controllo della fauna selvatica***

#### **Art. 10 - Soggetti che possono essere autorizzati ad eseguire le misure ordinarie e straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica all'interno del territorio a gestione programmata della caccia.**

1. Nel territorio a gestione programmata della caccia possono essere autorizzati all'esecuzione delle misure ordinarie e straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui alla presente legge, i soggetti previsti dall'articolo 17, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

2. La Regione e le Province, in sede di esecuzione delle proprie funzioni in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, possono delegare, previa sottoscrizione di apposita convenzione, gli Ambiti territoriali di caccia, i Comprensori Alpini ed i titolari degli istituti venatori privatistici per il coordinamento, l'esecuzione e la verifica delle misure di controllo e contenimento nei territori di rispettiva competenza.

3. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 sono tenuti a dare esecuzione, per la parte di propria competenza, al piano di interventi secondo le indicazioni impartite, nel rispetto delle norme vigenti, dal soggetto responsabile o delegato al coordinamento degli interventi stessi.

4. Gli Ambiti territoriali di caccia ed i Comprensori alpini, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 possono, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle disposizioni applicative all'uopo emanate dalla Giunta regionale, acquistare, detenere ed utilizzare gabbie, chiusini ed altre dotazioni necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e contenimento della fauna selvatica.

#### **Art. 11 - Utilizzo della fauna abbattuta nell'ambito dei piani di controllo.**

1. La fauna selvatica abbattuta nell'ambito dei piani di controllo appartiene al soggetto titolare o delegato della funzione di controllo, che ne può disporre conformemente alle vigenti disposizioni con particolare riguardo alle norme in materia di igiene dei prodotti di origine animale.

2. La fauna selvatica abbattuta nell'ambito dei piani di controllo di cui alla presente legge può essere ceduta, una volta espletati gli adempimenti di natura igienico-sanitaria previsti dalla normativa vigente, agli operatori volontari, non dipendenti di pubblica amministrazione, che hanno preso parte alle operazioni di controllo quale indennizzo a fronte dei costi sostenuti dagli operatori medesimi.

### ***TITOLO IV - Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette***

**Art. 12 - Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette.**

1. La Regione promuove e finanzia gli interventi finalizzati a tutelare il patrimonio zootecnico, ivi compreso quello apistico, soggetto agli attacchi dei grandi predatori selvatici carnivori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi volti a finanziare la realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico nonché contributi volti ad assicurare l'indennizzo dei danni, secondo criteri e procedure stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a).

3. I contributi per gli interventi di prevenzione sono concessi fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile, effettivamente sostenuta.

***TITOLO V - Disposizioni specifiche per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati da ungulati***

**Art. 13 - Disposizioni specifiche per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati da ungulati.**

1. A fine di conseguire una riduzione tendenziale dei danni arrecati dagli ungulati, il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, prevede la delimitazione del territorio regionale in macro-aree in funzione dei parametri di vulnerabilità ragguagliati alle potenzialità produttive ed alla sostenibilità del territorio agro-silvo-pastorale, individuando, specie per specie, i limiti di densità sostenibile in relazione alla vocazione e destinazione d'uso dei territori.

In particolare sono individuate:

- a) le aree a prevalente destinazione agricola in cui non è ammessa la presenza di ungulati;
- b) le aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambiente naturale in cui è tollerata una bassa densità di ungulati;
- c) le aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è ammessa una maggiore densità di ungulati, comunque compatibile con i processi di rinnovo naturale dei soprassuoli e con la stabilità dei pendii.

2. Il raggiungimento delle densità obiettivo previste dal Piano faunistico-venatorio è perseguito attraverso piani di prelievo venatorio avuto riguardo alle specie cacciabili, nonché, per le specie non cacciabili e per l'eventuale completamento dei piani di prelievo delle specie cacciabili, attraverso i piani di controllo ordinari o straordinari di cui alla presente legge.

3. Con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale stabilisce altresì le misure specifiche per la prevenzione dei danni causati da ungulati.

**Art. 14 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: "*Le Province istituiscono i centro pubblici di riproduzione*

*di fauna selvatica allo stato naturale,*” sono inserite le seguenti: *”con l’esclusione della specie cinghiale,”*.

**Art. 15 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

*”6 bis. Nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale è fatto divieto di allevare o detenere fauna selvatica appartenente alla specie cinghiale.”*.

**Art. 16 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

*”1 bis. L’allevamento del cinghiale è consentito per soli fini alimentari ed è sempre soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente. Sono vietati gli allevamenti di cinghiale a fini venatori o di ripopolamento.”*.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono aggiunte le seguenti parole: *“ , salvo nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, nelle quali è sempre richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Provincia”*.

3. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: *“per gli allevamenti destinati al ripopolamento”* sono inserite le seguenti: *“e per gli allevamenti di cinghiale”*.

**Art. 17 - Divieto di immissioni di cinghiale.**

1. Le immissioni a fini venatori o di ripopolamento di soggetti appartenenti alla specie cinghiale sono sempre vietati in tutto il territorio regionale.

2. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione, a carico del trasgressore, di una sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 4.800,00.

3. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 3, dell’articolo 35, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

**TITOLO VI - Disposizioni finali**

**Art. 18 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2015.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

**Art. 19 - Compatibilità con l'ordinamento comunitario.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano compatibilmente alle norme vigenti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

## INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni generali</i> .....	5
Art. 1 - Ambito applicativo.....	5
Art. 2 - Funzioni in capo alla Giunta regionale. ....	5
Art. 3 - Interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica. ....	5
Art. 4 - Modifiche dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.....	6
Art. 5 - Piani regionali di controllo e contenimento della fauna selvatica. ....	6
<i>TITOLO II - Strumenti di sostegno alle imprese</i> .....	7
Art. 6 - Pianificazione faunistico-venatoria.....	7
Art. 7 - Fondi regionali per la prevenzione e ai risarcimenti. ....	7
Art. 8 - Ruolo dell'AVEPA e dei CAA. ....	8
Art. 9 - Dati statistici sui danni da fauna selvatica. ....	8
<i>TITOLO III - Piani di controllo della fauna selvatica</i> .....	9
Art. 10 - Soggetti che possono essere autorizzati ad eseguire le misure ordinarie e straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica all'interno del territorio a gestione programmata della caccia. ....	9
Art. 11 - Utilizzo della fauna abbattuta nell'ambito dei piani di controllo. ....	9
<i>TITOLO IV - Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette</i> .....	9
Art. 12 - Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette. ....	10
<i>TITOLO V - Disposizioni specifiche per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati da ungulati</i> .....	10
Art. 13 - Disposizioni specifiche per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati da ungulati.....	10
Art. 14 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. ....	10
Art. 15 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. ....	11
Art. 16 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. ....	11
Art. 17 - Divieto di immissioni di cinghiale. ....	11
<i>TITOLO VI - Disposizioni finali</i> .....	11
Art. 18 - Norma finanziaria.....	11
Art. 19 - Compatibilità con l'ordinamento comunitario. ....	12

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 2**

**Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**  
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL  
PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3)

**Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.**

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita (4) anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. (5) (6)

**Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. (7)**

1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.

3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.

-----  
(1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 .

(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

(3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della

Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 35/2014).

(4) Comma così modificato da comma 1 art. 61 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha inserito le parole “e di fauna domestica inselvatichita” dopo le parole “il controllo delle specie di fauna selvatica”.

(5) Comma così modificato da art. 23 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, che ha aggiunto dopo le parole “dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157” le parole “e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa.”.

(6) Per quanto riguarda il controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche vedi anche per la stagione venatoria 2008-2009, l’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13.

(7) Ai fini del riconoscimento dei danni a carico del fondo vedi anche per gli uccelli selvatici non cacciabili quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 per la stagione venatoria 2008-2009.

#### **Legge 11 febbraio 1992, n. 157(1).**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. (2)**

**Art. 26** *Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (3)*

In vigore dal 11 marzo 1992

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’art. 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

-----

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l’art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l’art. 3, comma

3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(3) La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.

### **Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013)**

#### **INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA (1)**

**Art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.**

1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.
2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.
3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l'elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.

-----

(1) Con sentenza n. 107/2014 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, limitatamente alle parole "e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50", per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto aggiunge un'ulteriore categoria di persone all'elenco tassativo di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, in quanto, unitamente all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n.

50, regola i poteri dell'ISPRA sull'utilizzo dei metodi ecologici o dei piani di abbattimento in termini del tutto analoghi a quelli dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, in quanto il potere sostitutivo attribuito al Presidente della Giunta regionale non viene esercitato in ambiti riservati alla competenza dello Stato e dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all'attuazione della presente legge regionale, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

### **Nota all'articolo 3**

**Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**  
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL  
PRELIEVO VENATORIO

*Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.*

Vedi nota articolo 2.

**Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013)**  
INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL  
TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA  
ATTIVITÀ VENATORIA (1)

*Art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.*

Vedi nota all'articolo 2.

### **Nota all'articolo 4**

**Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**  
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL  
PRELIEVO VENATORIO

*Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.*

Vedi nota all'articolo 2.

## **Nota all'articolo 5**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

#### **NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

**Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.**

Vedi nota all'articolo 2.

## **Nota all'articolo 6**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

#### **NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

**Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale. (1)**

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. (2)

4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla

caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

- a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
- b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
- c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
- d) criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28;
- e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;
- f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.

#### **Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.**

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla

tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente; (9)

i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

**Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.**

1. Le Province sono delegate ad erogare, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori agli uffici provinciali delegati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

4. Le Province, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, possono effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.

-----

(1) Il Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 è stato approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e la sua validità è stata rideterminata al 10 febbraio 2016 per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 . In precedenza il Piano faunistico-venatorio regionale 1996/2001 era stato approvato dalla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 ; la validità del piano faunistico venatorio regionale era stata prorogata al 30 giugno 2007 dalla legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 , al 31 ottobre 2006 dall'art. 30 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 , al 31 luglio 2006 dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 , al 31 gennaio 2006 dall'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 , al 31 gennaio 2005 dall'art. 1 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 , al 31 luglio 2004 dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 ed al 31 marzo 2004 dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 . L'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 , nel rideterminare in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima il termine del 30 giugno 2003 assegnato alle province per approvare i propri piani faunistico venatori aveva stabilito che decorso inutilmente tale termine: "senza che le province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi". In precedenza la validità del Piano era stata prorogata al 31 ottobre 2003 dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 , che all'art. 2 aveva previsto l'obbligo per le province di approvare entro il 30 giugno 2003 i piani faunistico venatori provinciali, al 31 marzo 2003 dall'art. 47 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ed al 31 marzo 2002 dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .

(2) L'articolo 4 comma 3 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 prevede l'aggiornamento annuale dell'allegato C del piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 ai fini del monitoraggio delle disposizioni dettate dal presente comma.

### **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA  
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.**

#### **Art. 15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia**

In vigore dal 7 gennaio 1997

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'art. 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale

richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. (1)

-----  
(1) Comma così modificato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649.

## **Nota all'articolo 7**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

*Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.*

Vedi nota all'articolo 2.

### **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.**

*Art. 26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria*

Vedi nota all'articolo 2.

### **Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013)**

**INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA (1)**

*Art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.*

Vedi nota all'articolo 2.

## **Nota all'articolo 8**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

*Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.*

Vedi nota all'articolo 6.

*Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.*

Vedi nota all'articolo 2.

**Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (1)**

**SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 (2) (3) (4) .**

**3-bis. Centri autorizzati di assistenza agricola (5).**

1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa (6).

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 (7).

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività (8).

4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche

agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2 (9).

- 
- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137.
  - (2) I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
  - (3) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.
  - (4) Per l'abrogazione delle disposizioni del presente provvedimento vedi il comma 17 dell'art. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
  - (5) Per l'abrogazione delle disposizioni del presente provvedimento vedi il comma 17 dell'art. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
  - (6) Lettera aggiunta dall'art. 1-ter, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
  - (7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2008. Vedi, anche, il comma 5-septies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
  - (8) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).
  - (9) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

#### **Legge 15 marzo 1997, n. 59 (1)**

DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

#### **Art. 11.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (2), uno o più decreti legislativi diretti a (3):
  - a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
  - b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (4);

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (5).

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (6).

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi (7):

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8);

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna

amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (9);

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (10);

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (11).

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (12).

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (13).

-----

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(2) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(3) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera b):

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;  
 il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;  
 il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;  
 il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;  
 il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;  
 il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;  
 il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»;  
 il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;  
 il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;  
 il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;  
 il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;  
 il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);  
 - quanto alla lettera c):  
 il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;  
 - quanto alla lettera d):  
 il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;  
 il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;  
 il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;  
 il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;  
 il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;  
 il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;  
 il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;  
 il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

(4) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

- (5) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
- (6) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
- (7) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
- (8) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
- (9) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.
- (10) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.
- (11) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
- (13) Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

#### **Nota all'articolo 10**

##### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

*Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.*

Vedi nota all'articolo 2.

#### **Nota all'articolo 13**

##### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

*Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale.*

Vedi nota all'articolo 6.

## **Nota all'articolo 14**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

#### **NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

##### **Art. 13 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.**

1. Le Province istituiscono i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento.
2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
3. Nei centri pubblici, la Provincia, sentito l'INFS, può autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato dalla Provincia.
4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle, a cura delle Province ai sensi dell'articolo 33.

## **Nota all'articolo 15**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

#### **NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

##### **Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.**

(1)

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.
3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.
4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Provincia comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.
5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.
6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

-----

(1) L'art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" al comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che "Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell'Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A."

## **Nota all'articolo 16**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

#### **NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

##### **Art. 32 - Allevamenti.**

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.

3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992.

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.

## **Nota all'articolo 17**

### **Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

#### **NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

##### **Art. 35 - Sanzioni amministrative.**

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (1)
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carnere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 . (2)

- 
- (1) Le sanzioni previste dalla presente lettera si applicano ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 anche per la mancata restituzione delle schede di monitoraggio per i prelievi venatori in deroga di cui all'articolo 2 ter della medesima legge regionale 13/2005.
- (2) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1987.

## **Nota all'articolo 18**

### **Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)**

#### **ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)**

##### **Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.**

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.
2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)
- 2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

- 
- (1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.
- (2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole “l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale”.

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.